

(N. 1813)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

col **Ministro della Difesa**

(LAGORIO)

e col **Ministro dei Trasporti**

(BALZAMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1982

Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è da tempo impegnato a far fronte alle continue e pressanti richieste di intervento al fine di eliminare le gravi interferenze che numerosi impianti di telecomunicazione provocano ad altri servizi di radiocomunicazione pubblici e privati.

Tra tali richieste sono molto frequenti quelle riguardanti le interferenze ai servizi di navigazione aeronautica che hanno già

provocato e continuano a provocare turbative o addirittura interruzioni ai sistemi di radiocomunicazione e radioassistenza al traffico aereo, creando condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di disastri aerei e determinando la chiusura al traffico di alcuni aeroporti.

L'azione amministrativa sin qui svolta ha, nonostante le obiettive difficoltà incontrate, consentito di evitare il verificarsi di situazioni che avrebbero potuto comportare, in

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presenza di fattori o concause accidentali, irrimediabili e gravissime conseguenze, ma si avverte sempre più pressante l'esigenza di un apposito provvedimento che consenta di ridurre i pericoli che l'incontrollato impiego di stazioni radioelettriche è suscettibile di provocare ad altri delicati servizi quale in particolare quello della radionavigazione.

Di recente, poi, il Consiglio superiore dell'aviazione civile, considerata la gravità del problema, ha sollecitato l'emanazione di apposite norme tecniche ed un inasprimento delle sanzioni attualmente previste.

A tal riguardo, sia per rendere concretamente operante l'osservanza delle norme sia per poter provvedere, come richiesto, all'inasprimento delle sanzioni vigenti — che, data la loro irrisorietà, non sono in grado di svolgere quell'azione deterrente che in generale tutte le sanzioni sono chiamate a svolgere — è apparso opportuno predisporre un apposito disegno di legge, sul contenuto del quale si forniscono brevi cenni illustrativi.

L'articolo 1 indica quali sono i disturbi nocivi alla radionavigazione, da vietare.

L'articolo 2, dopo aver affermato che l'Amministrazione delle poste e delle teleco-

municazioni può procedere a verifiche e controlli finalizzati all'osservanza del divieto di cui all'articolo 1, elenca le bande di frequenza che non debbono subire interferenze di sorta.

L'articolo 3 è dedicato alla parte sanzionatoria che prevede:

la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire 10 milioni per il caso di inosservanza dei divieti di cui al precedente articolo 1;

l'intimazione a disattivare l'impianto entro un certo tempo, nei casi più gravi, e la disattivazione o il sequestro d'ufficio, qualora il termine non sia rispettato;

la disattivazione o il sequestro immediato da parte dell'Amministrazione nelle ipotesi di assoluta urgenza, ferma restando la procedura per l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

Di particolare interesse sono le norme riguardanti la riattivazione o il dissequestro degli impianti, con specifica menzione per il quinto comma dell'articolo 3 che applica il principio del silenzio-assenso: in pratica la domanda di riattivazione o di dissequestro, scorsi dieci giorni senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, si ha per accolta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere il funzionamento dei servizi di radionavigazione.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, anche mediante accesso nei locali dove sono ubicati gli impianti di telecomunicazione, controlli e verifiche sia in via preventiva sia a seguito di segnalazioni di disturbi nocivi, secondo modalità concordate con l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e con l'Ispettorato delle telecomunicazioni per l'assistenza al volo.

Gli accertamenti sono intesi, in particolare, ad assicurare che le bande di frequenze 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 136 MHz, 138 - 144 MHz, 223 - 435 MHz, 590 - 606 MHz, 960 - 1215 MHz, 1250 - 1350 MHz, destinate alle necessità di radiocomunicazione e radioassistenza relative al traffico aereo, non subiscano interferenze.

Art. 3.

In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il titolare dell'impianto, applica la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Nei casi più gravi di inosservanza del divieto, la stessa Amministrazione ordina motivamente la disattivazione dell'impianto, fissando un termine. Scaduto il predetto termine, senza che la causa dei disturbi di cui all'articolo 1 sia stata rimossa, l'Amministrazione può procedere alla disattivazione di ufficio o eventualmente al sequestro.

Nei casi di assoluta urgenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può procedere, con provvedimento motivato ed anche senza preavviso, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell'impianto, dando contemporaneamente inizio al procedimento per l'applicazione della sanzione prevista dal primo comma.

Il provvedimento sull'istanza di riattivazione o di dissequestro dell'impianto è subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all'articolo 1 ed è adottato non oltre dieci giorni dalla domanda.

Il decorso del predetto termine senza che l'Amministrazione si sia pronunciata comporta di diritto la riattivazione ed il dissequestro dell'impianto.

Nel caso di sequestro l'Amministrazione è tenuta a consentire l'accesso ai soli fini dell'adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.